Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 255

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 3 novembre 1936 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 24 settembre 1936-XIV, n. 1878.

Autorizzazione dell'emissione di ordini di accreditamento a favore dei direttori del Commissariato della reintegra dei Regi tratturi di Foggia e dell'ufficio tecnico speciale per le Regie trazzere di Palermo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 29 dicembre 1927, n. 2801;

Considerata l'assoluta ed urgente necessità di provvedere al pagamento delle spese di funzionamento degli Uffici di reintegra del demanio armentizio, nonchè degli assegni dovuti al personale straordinario addetto ai servizi relativi, mediante emissione di ordini di accreditamento a favore dei rispettivi capi degli Uffici stessi;

Visto l'art. 9 del R. decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1431, che consente analoga facoltà per il personale straordinario, comunque denominato, in servizio presso gli Ispettorati agrari e gli Uffici decentrati alle opere pubbliche e del Genio civile;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Al pagamento delle spese di funzionamento dei servizi del Commissariato della reintegra dei Regi tratturi di Foggia e dell'Ufficio tecnico speciale delle Regie trazzere di Palermo, nonchè degli assegni al personale straordinario comunque denominato addetto ai servizi medesimi, potrà provvedersi mediante ordini di accreditamento a favore dei direttori dei detti Uffici ai sensi dell'art. 56, n. 10, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1936 - *Anno XV*
Atti del Governo, registro 378, *foglio* 169. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1936-XIV, n. 1879.
Sospensione temporanea dell'applicazione degli articoli 1 e 2 della legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1231, riguardanti l'elevamento dei minimi imponibili e le relative detrazioni agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visti gli articoli 1 e 2 della legge 8 giugno 1936, n. 1231;
Ritenuta l'urgenza e la necessità del provvedimento, essendo imminente la formazione dei ruoli per l'imposta di ricchezza mobile per il 1937;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — È temporaneamente sospesa l'applicazione degli articoli 1 e 2 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, concernente interpretazioni e modifiche alle leggi sulle imposte dirette.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1936 - *Anno XV*
Atti del Governo, registro 378, *foglio* 174. — MANCINI.

REGIO DECRETO 9 marzo 1936-XIV, n. 1880.
Istituzione della Dogana di Oria-Strada.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti l'art. 2 del testo unico delle leggi doganali approvato con R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20, modificato secondo il R. decreto 2 settembre 1923, n. 1960; il R. decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1248, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e la legge 29 novembre 1928, n. 2676;
Visto il R. decreto 16 febbraio 1931, n. 161, che ha stabilito l'organico delle dogane del Regno e le loro facoltà;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — La tabella che stabilisce gli uffici doganali della provincia di Como, approvata con il decreto Ministeriale 31 marzo 1931, è così modificata:

UFFICI DOGANALI						Numero delle visite	Facoltà per il deposito	Annotazioni
Circoscrizioni / Direzioni superiori	Provincia	Dogane principali	DOGANE Sezioni, Posti doganali e Posti di osservazione	Classificazione delle dogane				
				Ordine	classe			
Como. . .	Como	Como	Oria-Strada con: Sezione Oria-Lago; Posto doganale S. Mamette.	II	II	2		

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1936 - *Anno XV*
Atti del Governo, registro 378, *foglio* 168. — MANCINI.

REGIO DECRETO 1° ottobre 1936-XIV, n. 1881.
Approvazione dei programmi di esame ed orari per gli istituti tecnici industriali specializzati per chimici tecnici delle industrie agricole.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Visto il R. decreto 5 aprile 1934-XII, n. 686, che approva i programmi degli esami nelle scuole e negli istituti d'istruzione tecnica;
Visto il R. decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 762, che approva gli orari ed i programmi per le scuole medie d'istruzione classica, scientifica, magistrale e tecnica;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — I programmi e gli orari delle materie d'insegnamento e delle relative esercitazioni pratiche del corso di istituto tecnico industriale con indirizzo specializzato per chimici tecnici delle industrie agricole approvati col R. decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 762, hanno vigore dall'anno scolastico 1935-36.

Art. 2. — Sono approvati per l'indirizzo specializzato di istituto tecnico industriale di cui al precedente articolo e con effetto dall'anno scolastico 1935-36 i programmi degli esami di abilitazione tecnica allegati al presente decreto, firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° ottobre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1936 - *Anno XV*
Atti del Governo, registro 378, *foglio* 173. — MANCINI.

Esame di abilitazione tecnica per gli alunni dell'Istituto industriale per chimici tecnici delle industrie agricole.

I. — MATERIE COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI.

Valgono i programmi degli esami approvati con R. decreto 5 aprile 1934-XII, n. 686.

II. — MATERIE PARTICOLARI DELL'INDIRIZZO SPECIALIZZATO PER CHIMICI TECNICI DELLE INDUSTRIE AGRICOLE.

Chimica.

Prova orale:
Sul programma d'insegnamento del corso (1ª e 2ª classe).

Chimica fisica ed elettrochimica.

Prova orale:
Sul programma d'insegnamento del corso (4ª classe).

Analisi chimica generale.

Prova pratica:
Consterà di due esperimenti:
1° identificazione di non oltre 4 cationi e 4 anioni in una miscela solida, con relazione scritta dei procedimenti seguiti;
2° dosaggio gravimetrico o volumetrico di un catione o di un anione scelto fra i più comuni, con relazione scritta del procedimento seguito.

Prova orale:
Sul programma d'insegnamento del corso (2ª e 3ª classe).

Analisi tecniche.

Prova pratica:

Consterà di tre esperimenti:

1° analisi di un prodotto intermedio o finito di zuccherificio;
2° analisi parziale o totale di una conserva alimentare;
3° analisi o saggio di un prodotto di distilleria.
Delle analisi il candidato dovrà dare una relazione scritta sul procedimento seguito.

Prova orale:

Sul programma d'insegnamento del corso (4ª classe).

Chimica industriale.

Prova orale:

Sul programma d'insegnamento del corso (3ª e 4ª classe).

Tecnologia ed impianti delle industrie agricole e disegno relativo.

Prova grafica:

Schema semplificato dell'impianto o di parte dell'impianto di uno zuccherificio, o di una fabbrica di conserve alimentari, o di una distilleria.

Prova orale:

Sul programma d'insegnamento del corso (3ª e 4ª classe).

Fisica tecnica.

Prova orale:

Sul programma d'insegnamento del corso (3ª e 4ª classe).

Nozioni agricole.

Prova orale:

Sul programma d'insegnamento del corso (3ª e 4ª classe).

Esercitazioni pratiche.

Prova pratica:

Consterà di due esperimenti:

1° una misura elettrica o esecuzione di qualche semplice impianto secondo il programma di officina elettrica della 4ª classe;
2° preparazione di un prodotto di una delle industrie che sono oggetto della specializzazione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

REGIO DECRETO 1° ottobre 1936-XIV, n. 1882.
Erezione in ente morale della « Fondazione Giuseppina Petazzi » per l'assegnazione di un premio biennale perpetuo per il miglioramento della cura dei tumori maligni ed altre malattie, anche di carattere esotico, particolarmente gravi ed insidiose.

N. 1882. R. decreto 1° ottobre 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per le colonie, la « Fondazione Giuseppina Petazzi » — costituita dal coniuge gr. uff. dott. Ercole per onorare la memoria della moglie e avente per scopo l'assegnazione di un premio biennale perpetuo di L. 5000 da assegnare al clinico, o chirurgo o comunque al sanitario che nell'A.O.I. e in Libia, ed eventualmente in Italia, abbia nel frattempo fatto fare alla scienza progressi per prevenire o in qualche modo migliorare la cura dei tumori maligni o di altra malattia mal nota, particolarmente grave, insidiosa e di difficile diagnosi tempestiva — viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1936 - *Anno XIV*

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1936-XIV.
Norme per regolare i pagamenti derivanti dagli scambi commerciali fra l'Italia e la Jugoslavia.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE, PER GLI AFFARI ESTERI, PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA E PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849, e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merci con alcuni paesi esteri;

Visto il R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934, recante norme che regolano le operazioni di cambi e divise;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;

Visto il decreto Ministeriale 16 febbraio 1935, che prescrive la licenza del Ministro per le finanze per l'importazione di alcune merci;

Visto il decreto Ministeriale 1° marzo 1935, concernente l'importazione di merci in compensazione;

Visto il decreto Ministeriale 31 ottobre 1932, concernente il regolamento dei pagamenti relativi alle merci importate originarie e provenienti dalla Jugoslavia;

Visto il decreto Ministeriale 28 marzo 1933, recante norme per regolare i pagamenti di merci italiane esportate in Jugoslavia;

Visto il decreto Ministeriale 20 novembre 1935, relativo al pagamento di merci importate originarie e provenienti da Paesi che hanno adottato misure restrittive nei riguardi del pagamento di merci originarie e provenienti dall'Italia, suoi Possedimenti e Colonie;

Decreta:

Art. 1. — Chiunque debba provvedere a pagamenti di merci originarie e provenienti dalla Jugoslavia che si riferiscano, sia direttamente che indirettamente, ad importazioni effettuate o da effettuare dopo il 30 settembre 1936, è tenuto a fare il relativo versamento alla Banca d'Italia, nella sua qualità di cassiere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

L'Istituto nazionale per i cambi con l'estero e la Banca nazionale di Jugoslavia fisseranno di comune accordo il corso del cambio fra la lira italiana e il dinaro.

La conversione in lire italiane delle somme espresse in divise diverse dalla lira si effettuerà sulla base dei corsi medi ufficiali delle rispettive divise alla Borsa di Roma del giorno antecedente al versamento.

I versamenti effettuati dal debitore non saranno liberatori fino a che il creditore non avrà ricevuto l'integrale ammontare del suo credito.

Art. 2. — Agli effetti del presente decreto, si considerano importate le merci introdotte nel territorio del Regno sotto qualsiasi regime doganale, ad eccezione del transito.

Art. 3. — L'importatore, in via definitiva e temporanea, di merce originaria e proveniente dalla Jugoslavia è tenuto a presentare, alle dogane del Regno, all'atto della dichiarazione di cui all'articolo 5 della legge doganale, apposita denuncia. Tale denuncia dovrà contenere l'esplicito impegno, da parte dell'importatore di eseguire alla scadenza, in conformità del presente decreto, il pagamento della merce.

Tale scadenza non potrà, in nessun caso, superare i termini consuetudinari, in rapporto alla natura della merce oggetto dell'importazione.

La denuncia, firmata dall'importatore o da un suo legale rappresentante, sarà redatta in triplice esemplare, su apposito modulo, e dovrà contenere l'indicazione del nome del creditore, la descrizione della merce, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto, e la scadenza del pagamento stesso. Alla denuncia dovrà essere allegata copia della fattura, munita, a prova della sua autenticità, della firma del debitore.

Uno degli esemplari della denuncia, munito del visto della Dogana, sarà restituito al denunciante, e gli altri due, muniti dello stesso visto, saranno, a cura della Dogana, rimessi all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 4. — Per le merci importate in Italia dal 18 novembre 1935 a tutto il 30 settembre 1936, le denuncie presentate alle dogane del Regno in base al decreto Ministeriale 20 novembre 1935, saranno ritenute valide agli effetti del versamento di cui al precedente art. 1.

Art. 5. — Chiunque intende importare in conto deposito o per la vendita in commissione merci originarie e provenienti dalla Jugoslavia deve chiedere, preventivamente, speciale nulla osta all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Ai fini di garantire l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1, il rilascio di tale nulla osta potrà essere subordinato alla prestazione di apposita garanzia bancaria, nelle forme e nella misura che saranno determinate dall'Istituto predetto.

L'importatore dovrà allegare alla denuncia l'originale del nulla osta.

Quando tale nulla osta si riferisca a varie partite da introdursi successivamente o attraverso varie dogane, di esso dovrà farsi annotazione nella denuncia suddetta ed il nulla osta sarà scaricato per i quantitativi di volta in volta introdotti. Ad esaurimento della sua validità, il nulla osta sarà sempre ritirato dalla Dogana.

Delle vendite di merci considerate nel presente articolo, che saranno successivamente effettuate, l'importatore stesso dovrà, di volta in volta, dare comunicazione all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero entro 10 giorni dall'avvenuta vendita, mediante denuncia in duplice esemplare, su apposito modulo, e attraverso le filiali della Banca d'Italia.

Art. 6. — Per le merci importate in Jugoslavia dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'esportatore è tenuto a presentare alle dogane del Regno, all'atto della dichiarazione di cui all'art. 5 della legge doganale, una denuncia compilata su apposito modulo in triplice esemplare, contenente l'indicazione del nome del compratore e del destinatario della merce, la descrizione della merce e, quando trattisi di vendita a fermo, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto e la scadenza del pagamento stesso. Quando, invece, trattisi di spedizioni in conto deposito o per la vendita in commissione, l'indicazione dell'importo del prezzo sarà costituita da quella del netto ricavo presumibile della merce oggetto della spedizione e della prevedibile scadenza del credito che ne deriva. Alla denuncia dovrà essere unita copia della fattura sottoscritta dal venditore, e, nel caso di spedizione in conto deposito o per la vendita in commissione, un esemplare della fattura pro-forma.

Uno degli esemplari della denuncia, munito del visto della Dogana e della indicazione del documento emesso, sarà restituito al denunciante, e gli altri due, muniti dello stesso visto, saranno, a cura della Dogana, rimessi all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 7. — Per le merci esportate in Jugoslavia dal 18 novembre 1935 fino a tutto il 30 settembre 1936, saranno ritenuti validi, agli effetti della denuncia di credito di cui al precedente articolo, i benestare bancari all'esportazione rilasciati dalle banche autorizzate al commercio dei cambi.

Art. 8. — Alle norme di cui all'art. 1 saranno assoggettati anche i trasferimenti a conguaglio di differenze di cambio per pagamenti derivanti da scambi commerciali fra i due Paesi, successivi al 30 settembre 1936, in dipendenza di quanto è disposto all'ultimo comma del detto art. 1.

Art. 9. — Qualsiasi anticipo per acquisto di merci di origine e provenienza jugoslava destinate ad essere importate in Italia, dovrà essere regolato mediante versamento in lire alle filiali della Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Per essere ammessi al versamento, detti anticipi devono essere inseriti nel contratto d'acquisto della merce e corrispondere agli usi commerciali e in ogni caso riferirsi ad una licenza rilasciata dalle autorità competenti.

All'atto del versamento dovranno essere esibiti i documenti necessari a comprovare la regolarità dell'operazione.

Art. 10. — L'Istituto nazionale per i cambi con l'estero d'accordo con l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, potrà consentire compensazioni speciali (private).

Art. 11. — Le norme di cui agli articoli precedenti sono applicabili anche alle merci destinate nel territorio della Zona franca di Zara e a quelle destinate nella Zona franca del Carnaro.

Art. 12. — Senza pregiudizio delle pene comminate dalle leggi comuni e delle sanzioni di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, i contravventori alle disposizioni del presente decreto sono sottoposti alle sanzioni di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, mediante decreto del Ministro per le finanze, che fisserà la somma da pagarsi, in misura non superiore al prezzo delle merci importate.

Le stesse sanzioni sono applicabili:

a) a chiunque con invii attraverso terzi paesi e con false indicazioni, o con qualsiasi altro mezzo, abbia tentato di far apparire di diversa origine merci originarie e provenienti dalla Jugoslavia.

Le stesse sanzioni sono applicabili anche agli spedizionieri accreditati in Dogana, che, comunque, abbiano concorso a commettere le violazioni di cui al precedente capoverso.

Ad essi verranno applicate, nella misura del massimo, le sanzioni disciplinari comminate dall'art. 39 del regolamento doganale;

b) a chiunque abbia concorso ad effettuare, in contravvenzione alle precedenti disposizioni, pagamenti di merci originarie e provenienti dalla Jugoslavia importate o da importare in Italia;

c) agli esportatori che abbiano fatte, ai sensi del presente decreto, dichiarazioni incomplete, inesatte o false.

Anche in questi casi il Ministro per le finanze fisserà, con suo decreto, la somma da pagare allo Stato, in misura non superiore all'ammontare oggetto della contravvenzione o della dichiarazione inesatta o falsa.

Art. 13. — Il Ministro per le finanze procederà con tutti i mezzi a propria disposizione alle investigazioni o agli accertamenti necessari per assicurare l'esatta applicazione delle precedenti disposizioni.

Art. 14. — Le disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 31 ottobre 1932 e nel decreto Ministeriale 28 marzo 1933 restano in vigore a tutti gli effetti per i pagamenti fra i due paesi in dipendenza di scambi commerciali, effettuati a tutto il 30 settembre 1936.

Art. 15. — Per le merci originarie e provenienti dalla Jugoslavia importate dopo il 30 settembre 1936, sono abrogate le disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 20 novembre 1935.

Art. 16. — Il presente decreto ha vigore dal 1° ottobre 1936-XIV.

Roma, addì 10 ottobre 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.
Il Ministro per le finanze: DI REVEL.
p. *Il Ministro per gli affari esteri*: BASTIANINI.
Il Ministro per la grazia e giustizia: SOLMI.
Il Ministro per le corporazioni: LANTINI.

(4237)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1936-XIV.

Norme per regolare i pagamenti derivanti dagli scambi commerciali fra l'Italia e la Finlandia.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE, PER GLI AFFARI ESTERI
PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA E PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849, e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merci con alcuni paesi esteri;

Visto il R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934, recante norme che regolano le operazioni di cambi e divise;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;

Visto il decreto Ministeriale 16 febbraio 1935, che prescrive la licenza del Ministro per le finanze per l'importazione di alcune merci;

Visto il decreto Ministeriale 1° marzo 1935, concernente l'importazione di merci in compensazione;

Decreta:

Art. 1. — Chiunque debba provvedere a pagamenti di merci che, secondo le disposizioni in vigore, sono considerate come originarie e provenienti dalla Finlandia e che si riferiscano, sia direttamente che indirettamente, ad importazioni già effettuate o ancora da effettuare, è tenuto a fare il relativo versamento alla Banca d'Italia, nella sua qualità di cassiere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

La conversione in lire italiane delle somme espresse in marchi finlandesi si farà al cambio fissato di comune accordo tra l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero ed il Suomen Pankki (Banca di Finlandia).

La conversione delle somme espresse in altre valute si effettuerà sulla base del corso di chiusura dei cambi della Borsa di Roma del giorno antecedente a quello del versamento.

I versamenti effettuati dal debitore non saranno liberatori fino a che il creditore non avrà ricevuto l'integrale ammontare del suo credito.

Art. 2. — Agli effetti del presente decreto, si considerano importate le merci introdotte nel territorio del Regno sotto qualsiasi regime doganale, ad eccezione del transito.

Art. 3. — In relazione al precedente articolo, chiunque abbia importato in qualunque tempo merci originarie e provenienti dalla Finlandia e alla data dell'entrata in vigore del presente decreto sia ancora obbligato in tutto o in parte al pagamento di dette merci, dovrà, entro il 20 ottobre 1936 farne denuncia allo Istituto nazionale per i cambi con l'estero, per il tramite delle filiali della Banca d'Italia.

Tale denuncia, firmata dal debitore o da un suo legale rappresentante, sarà redatta in duplice esemplare su apposito modulo e conterrà, tra l'altro, l'indicazione del nome del creditore, la descrizione della merce, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto e la scadenza del pagamento stesso.

Alla denuncia dovrà essere allegata copia della fattura munita, a prova della sua autenticità, della firma del debitore.

Uno degli esemplari della denuncia, munito del visto della Banca d'Italia, sarà restituito al denunciante.

Art. 4. — L'importatore, in via definitiva o temporanea, di merce originaria e proveniente dalla Finlandia è tenuto a presentare alle Dogane del Regno, all'atto della dichiarazione di cui all'art. 5 della legge doganale, apposita denuncia. Tale denuncia dovrà contenere l'esplicito impegno, da parte dell'importatore, di eseguire alla scadenza, in conformità del presente decreto, il pagamento della merce.

Tale scadenza non potrà, in nessun caso, superare i termini consuetudinari in rapporto alla natura delle merci oggetto dell'importazione.

La denuncia, firmata dall'importatore o da un suo legale rappresentante, sarà redatta in triplice esemplare su apposito modulo, e dovrà contenere l'indicazione del nome del creditore, la descrizione della merce, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto e la scadenza del pagamento stesso. Alla denuncia dovrà essere allegata copia della fattura, munita, a prova della sua autenticità, della firma del debitore.

Uno degli esemplari della denuncia, munito del visto della dogana, sarà restituito al denunciante, e gli altri due, muniti dello stesso visto, saranno, a cura della dogana, rimessi all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 5. — Chiunque intenda importare in conto deposito o per la vendita in commissione merci originarie e provenienti dalla Finlandia deve chiedere, preventivamente, speciale nulla osta all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Ai fini di garantire l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 1, il rilascio di tale nulla osta potrà essere subordinato alla prestazione di apposita garanzia bancaria, nelle forme e nella misura che saranno determinate dall'Istituto predetto.

L'importatore dovrà allegare alla denuncia l'originale del nulla osta.

Quando tale nulla osta si riferisca a varie partite da introdursi successivamente e attraverso varie dogane, di esso dovrà farsi annotazione nella denuncia suddetta ed il nulla osta sarà scaricato per i quantitativi di volta in volta introdotti. Ad esaurimento della st.. validità, il nulla osta sarà sempre ritirato dalla Dogana.

Delle vendite di merci considerate nel presente articolo, che saranno successivamente effettuate, l'importatore stesso dovrà, di volta in volta, dare comunicazione all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero entro 10 giorni dell'avvenuta vendita mediante denuncia in duplice esemplare, su apposito modulo, e attraverso le filiali della Banca d'Italia.

Art. 6. — Per le merci esportate in Finlandia dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'esportatore è tenuto a presentare alle Dogane del Regno, all'atto della dichiarazione di cui all'art. 5 della legge doganale, una denuncia compilata su apposito modulo in triplice esemplare, contenente, fra l'altro, l'indicazione del nome del compratore e del destinatario della merce, la descrizione della merce, e, quando trattisi di vendita a fermo, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto e la scadenza del pagamento stesso. Quando, invece, trattisi di spedizioni in conto deposito e per la vendita in commissione, l'indicazione dell'importo del prezzo sarà sostituita da quella del netto ricavo presumibile della merce oggetto della spedizione e della prevedibile scadenza del credito che ne deriva. Alla denuncia dovrà essere unita copia della fattura sottoscritta dal venditore, e, nel caso di spedizione in conto deposito o per la vendita in commissione, un esemplare della fattura pro-forma.

Uno degli esemplari della denuncia, munito del visto della Dogana e delle indicazioni del documento emesso, sarà restituito al denunciante, e gli altri due, muniti dello stesso visto, saranno, a cura della Dogana, rimessi all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 7. — Per le merci esportate in Finlandia anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto, saranno ritenuti validi, agli effetti della denuncia di credito di cui al precedente articolo, i benestare bancari all'esportazione rilasciati dalle Banche autorizzate al commercio dei cambi.

Art. 8. — I trasferimenti a conguaglio di differenze di cambio in dipendenza di quanto è disposto all'ultimo capoverso dell'art. 1 saranno assoggettati alle regole previste da detto articolo.

Art. 9. — Qualsiasi anticipo per acquisto di merci di origine e provenienza finlandese destinate ad essere importate in Italia dovrà essere regolato mediante versamento in lire alle filiali della Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Per essere ammessi al versamento detti anticipi devono riferirsi ad una licenza di importazione già rilasciata dalle autorità competenti, essere inseriti nel contratto di acquisto della merce e corrispondere agli usi commerciali.

All'atto del versamento dovranno essere esibiti i documenti necessari a comprovare la regolarità dell'operazione.

Art. 10. — L'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, d'accordo con l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, potrà consentire compensazioni speciali (private).

Art. 11. — Le norme di cui agli articoli precedenti sono applicabili anche alle merci destinate nel territorio della Zona franca di Zara ed a quelle destinate nella Zona franca del Carnaro.

Art. 12. — Senza pregiudizio delle pene comminate dalle leggi comuni e delle sanzioni di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, i contravventori alle disposizioni del presente decreto sono sottoposti alle sanzioni di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, mediante decreto del Ministro per le finanze, che fisserà la somma da pagarsi in misura non superiore al prezzo delle merci importate.

Le stesse sanzioni sono applicabili:

a) a chiunque con invii attraverso terzi Paesi o con false indicazioni, o con qualsiasi altro mezzo, abbia tentato di far apparire di diversa origine merci originarie e provenienti dalla Finlandia.

Le stesse sanzioni sono applicabili anche agli spedizionieri accreditati in Dogana, che, comunque, abbiano concorso a commettere violazioni di cui al precedente capoverso. Ad essi verranno applicate, nella misura del massimo, le sanzioni disciplinari comminate all'art. 39 del regolamento doganale;

b) a chiunque abbia concorso ad effettuare, in contravvenzione alle precedenti disposizioni, pagamenti di merci originarie e provenienti dalla Finlandia, importate o da importare in Italia;

c) agli esportatori che abbiano fatto, ai sensi del presente decreto, dichiarazioni incomplete, inesatte o false.

Anche in questi casi il Ministro per le finanze fisserà, con suo decreto, la somma da pagare allo Stato, in misura non superiore all'ammontare oggetto della contravvenzione o della dichiarazione inesatta o falsa.

Art. 13. — Il Ministro per le finanze procederà con tutti i mezzi a propria disposizione alle investigazioni e agli accertamenti per assicurare l'esatta applicazione delle precedenti disposizioni.

Art. 14. — L'Istituto nazionale per i cambi con l'estero è autorizzato ad accordarsi con il Suomen Pankki sulle modalità tecniche necessarie ad assicurare il regolare funzionamento dell'Accordo stipulato fra i due Governi.

Art. 15. — Il presente decreto ha vigore dal 1° ottobre 1936-XIV.

Roma, addì 10 ottobre 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.
Il Ministro per le finanze: DI REVEL.
p. *Il Ministro per gli affari esteri*: BASTIANINI.
Il Ministro per la grazia e giustizia: SOLMI.
Il Ministro per le corporazioni: LANTINI.

(4238)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1936-XIV.
Norme per regolare i pagamenti derivanti dagli scambi commerciali fra l'Italia e la Bulgaria.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE, PER GLI AFFARI ESTERI, PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA E PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849, e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merci con alcuni Paesi esteri;

Visto il R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934, recante norme che regolano le operazioni di cambi e divise;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;

Visto il decreto Ministeriale 16 febbraio 1935, che prescrive la licenza del Ministro per le finanze per l'importazione di alcune merci;

Visto il decreto Ministeriale 1° marzo 1935, concernente l'importazione di merci in compensazione;

Visto il decreto Ministeriale 1° giugno 1934 concernente il regolamento dei pagamenti relativi agli scambi commerciali fra l'Italia e la Bulgaria;

Visto il decreto Ministeriale 20 novembre 1935, relativo al pagamento di merci importate originarie e provenienti da paesi che hanno adottato misure restrittive nei riguardi del pagamento di merci originarie e provenienti dall'Italia, suoi possedimenti e colonie;

Decreta:

Art. 1. — Chiunque debba provvedere a pagamenti di merci che secondo le disposizioni in vigore sono considerate come originarie

e provenienti dalla Bulgaria, che si riferiscano, sia direttamente che indirettamente, ad importazioni effettuate o ancora da effettuare, è tenuto a fare il relativo versamento alla Banca d'Italia, nella sua qualità di cassiere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

L'Istituto nazionale per i cambi con l'estero e la Banca nazionale di Bulgaria fisseranno di comune accordo il corso del cambio fra la lira italiana e il lev.

La conversione in lire italiane delle somme espresse in divise diverse dalla lira si effettuerà sulla base dei corsi medi ufficiali delle rispettive divise alla Borsa di Roma del giorno antecedente al versamento.

I versamenti effettuati dal debitore non saranno liberatori fino a che il creditore non avrà ricevuto l'integrale ammontare del suo credito.

Art. 2. — Agli effetti del presente decreto, si considerano importate le merci introdotte nel territorio del Regno sotto qualsiasi regime doganale, ad eccezione del transito.

Art. 3. — L'importatore, in via definitiva e temporanea, di merce originaria e proveniente dalla Bulgaria è tenuto a presentare, alle Dogane del Regno, all'atto della dichiarazione di cui all'art. 5 della legge doganale, apposita denuncia. Tale denuncia dovrà contenere l'esplicito impegno, da parte dell'importatore, di eseguire alla scadenza, in conformità del presente decreto, il pagamento della merce.

Tale scadenza non potrà, in nessun caso, superare i termini consuetudinari, in rapporto alla natura della merce oggetto dell'importazione.

La denuncia, firmata dall'importatore o da un suo legale rappresentante, sarà redatta in triplice esemplare, su apposito modulo, e dovrà contenere l'indicazione del nome del creditore, la descrizione della merce, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto, e la scadenza del pagamento stesso. Alla denuncia dovrà essere allegata copia della fattura, munita, a prova della sua autenticità, della firma del debitore.

Uno degli esemplari della denuncia, munito del visto della Dogana, sarà restituito al denunciante, e gli altri due, muniti dello stesso visto, saranno, a cura della Dogana, rimessi all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 4. — Per le merci bulgare importate in Italia dal 18 novembre 1935 a tutto il 30 settembre 1936, le denuncie presentate alle Dogane del Regno in base al decreto Ministeriale 20 novembre 1935 saranno ritenute valide agli effetti del versamento di cui al precedente art. 1.

Art. 5. — Chiunque intende importare in conto deposito o per la vendita in commissione merci originarie e provenienti dalla Bulgaria deve chiedere, preventivamente, speciale nulla osta all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Ai fini di garantire l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1, il rilascio di tale nulla osta potrà essere subordinato alla prestazione di apposita garanzia bancaria, nelle forme e nella misura che saranno determinate dall'Istituto predetto.

L'importatore dovrà allegare alla denuncia l'originale del nulla osta.

Quando tale nulla osta si riferisca a varie partite da introdursi successivamente o attraverso varie Dogane, di esso dovrà farsi annotazione nella denuncia suddetta ed il nulla osta sarà scaricato per i quantitativi di volta in volta introdotti. Ad esaurimento della sua validità, il nulla osta sarà sempre ritirato dalla Dogana.

Delle vendite di merci considerate nel presente articolo, che saranno successivamente effettuate, l'importatore stesso dovrà, di volta in volta, dare comunicazione all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero entro 10 giorni dall'avvenuta vendita, mediante denuncia in duplice esemplare, su apposito modulo e attraverso le filiali della Banca d'Italia.

Art. 6. — Per le merci importate in Bulgaria dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'esportatore è tenuto a presentare alle Dogane del Regno, all'atto della dichiarazione di cui all'art. 5 della legge doganale, una denuncia compilata su apposito modulo in triplice esemplare, contenente l'indicazione del nome del compratore e del destinatario della merce, la descrizione della merce e, quando trattisi di vendita a fermo, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto e la scadenza del pagamento stesso. Quando, invece, trattisi di spedizioni in conto deposito o per la vendita in commissione, l'indicazione dell'importo del prezzo sarà costituita da quella del netto ricavo presumibile della merce oggetto della spedizione e della prevedibile scadenza del credito che ne deriva. Alla denuncia dovrà essere unita copia della fattura sottoscritta dal venditore, e, nel caso di spedizione in conto deposito o per la vendita in commissione, un esemplare della fattura pro-forma.

Uno degli esemplari della denuncia, munito del visto della Dogana, e della indicazione del documento emesso, sarà restituito al denunciante, e gli altri due, muniti dello stesso visto, saranno, a cura della Dogana, rimessi all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 7. — Per le merci esportate in Bulgaria dal 18 novembre 1935 fino a tutto il 30 settembre 1936, saranno ritenuti validi, agli effetti della denuncia di credito di cui al precedente articolo, i benestare bancari all'esportazione rilasciati dalle Banche autorizzate al commercio dei cambi.

Art. 8. — Alle norme di cui all'art. 1 saranno assoggettati anche i trasferimenti a conguaglio di differenze di cambio per pagamenti derivanti da scambi commerciali fra i due Paesi, successivi al 30 settembre 1936, in dipendenza di quanto è disposto all'ultimo comma del detto art. 1.

Art. 9. — Qualsiasi anticipo per acquisto di merci di origine e provenienza bulgara destinate ad essere importate in Italia, dovrà essere regolato mediante versamento in lire alle filiali della Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Per essere ammessi al versamento, detti anticipi devono riferirsi ad una licenza rilasciata dalle autorità competenti, essere inseriti nel contratto di acquisto della merce e corrispondere agli usi commerciali.

All'atto del versamento dovranno essere esibiti i documenti necessari a comprovare la regolarità dell'operazione.

Art. 10. — L'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, d'accordo con l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, potrà consentire compensazioni speciali (private).

Art. 11. — Le norme di cui agli articoli precedenti sono applicabili anche alle merci destinate nel territorio della Zona franca di Zara e a quelle destinate nella Zona franca del Carnaro.

Art. 12. — Senza pregiudizio delle pene comminate dalle leggi comuni e delle sanzioni di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, i contravventori alle disposizioni del presente decreto sono sottoposti alle sanzioni di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, mediante decreto del Ministro per le finanze, che fisserà la somma da pagarsi, in misura non superiore al prezzo delle merci importate.

Le stesse sanzioni sono applicabili:

a) a chiunque con invii attraverso terzi paesi e con false indicazioni, o con qualsiasi altro mezzo, abbia tentato di far apparire di diversa origine merci originarie e provenienti dalla Bulgaria.

Le stesse sanzioni sono applicabili anche agli spedizionieri accreditati in Dogana, che, comunque, abbiano concorso a commettere le violazioni di cui al precedente capoverso.

Ad essi verranno applicate, nella misura del massimo, le sanzioni disciplinari comminate dall'art. 39 del regolamento doganale;

b) a chiunque abbia concorso ad effettuare, in contravvenzione alle precedenti disposizioni, pagamenti di merci originarie e provenienti dalla Bulgaria importate o da importare in Italia;

c) agli esportatori che abbiano fatte, ai sensi del presente decreto, dichiarazioni incomplete, inesatte o false.

Anche in questi casi il Ministro per le finanze fisserà, con suo decreto, la somma da pagare allo Stato, in misura non superiore all'ammontare oggetto della contravvenzione o della dichiarazione inesatta o falsa.

Art. 13. — Il Ministro per le finanze procederà con tutti i mezzi a propria disposizione alle investigazioni o agli accertamenti necessari per assicurare l'esatta applicazione delle precedenti disposizioni.

Art. 14. — Le disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 1° giugno 1934 restano in vigore a tutti gli effetti per i pagamenti fra i due Paesi in dipendenza di scambi commerciali, effettuati a tutto il 30 settembre 1936.

Art. 15. — Per le merci originarie e provenienti dalla Bulgaria importate dopo il 30 settembre 1936, sono abrogate le disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 20 novembre 1935.

Art. 16. — Il presente decreto ha vigore dal 1° ottobre 1936-XIV.

Roma, addì 10 ottobre 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.
Il Ministro per le finanze: DI REVEL.
p. *Il Ministro per gli affari esteri*: BASTIANINI.
Il Ministro per la grazia e giustizia: SOLMI.
Il Ministro per le corporazioni: LANTINI.

(4239)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per la grazia e giustizia, con nota in data 31 ottobre 1936-XV, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1188, concernente la estensione del R. decreto-legge 9 gennaio 1936, n. 32, relativo alla sospensione delle prescrizioni e dei termini perentori, ai militari mobilitati per le esigenze dell'Africa Orientale e dislocati in Libia.

(4240)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

Elenco n. 14

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Buono Tes. Nov. Serie 1ª 1940 Id. Serie 2ª 1940 Id. Serie A 1943	471 74 839	Cap. 10000 — 500 — 500 —	Gimelli *Adelina* fu Nicolò, moglie di *Aragona* Giuseppe di Luigi, vincolate.	Gimelli *Margherita-Adele* fu Nicolò, moglie di *Aragone* Giuseppe di Luigi.
Redim. 3,50 % (1934)	70637	350 —	Salvia *Vincenzo-Salvatore* di *Antonino*, domiciliato a Montalbano (Messina).	Salvia *Salvatore-Vincenzo* di *Giuseppe*, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. come contro.
Id.	432274	73,50	Moreni *Anna, Maria* e Luciano fu Giovanni, minori sotto la p. p. della madre Bonetti Lucia ved. Moreni, con usuf. vital. alla predetta Bonetti.	Moreni *Anna-Maria* e Luciano fu Giovanni, minori ecc. come contro.
Id.	320819	325,50	Petrinetto Filippo fu Renato, minore sotto la p. p. della madre Fadda Vittorina di *Annio* ved. Petrinetto e moglie in seconde nozze di *Moiselle* Francesco, con usuf. a Fadda Vittorina di *Annio*, vedova Petrinetto e moglie in seconde nozze di *Moiselle* Francesco, dom. a Genova.	Petrinetto Filippo fu Renato, minore sotto la p. p. della madre Fadda Vittorina di *Antonio*, ved. Petrinetto e moglie in seconde nozze di *Moisello* Francesco, con usufrutto a Fadda Vittorina di *Anonio*, ved. Petrinetto e moglie in seconde nozze di *Moisello* Francesco, dom. a Genova.
Id.	280831	210 —	De-Feo *Estella, Luigia* e *Mario* di Felice, minori sotto la p. p. del padre, dom. a Bari con usuf. a *Siciliani* Vincenza di Leonardo, dom. a Bari.	De-Feo *Stella*, Luigia e Mario di Felice minori ecc. come contro, con usufrutto a *Siciliano* Vincenza, di Leonardo, dom. a Bari.
Cons. 3,50 % (1906)	431640	35 —	Grange *Enrichetta* di Gabriele, moglie di Badarelli Francesco, dom. a Courmayeur (Torino).	Grange *Anna Enrichetta* di Gabriele, moglie ecc. come contro.
Redim. 3,50 % (1934)	38595	45,50	*Menichini Vincenza* fu Emilio, minore sotto la p. p. della madre Salvatore Francesca-Paola, ved. di *Menichini* Emilio, dom. in Lanciano (Chieti).	*Minichini* Vincenza fu Emilio, minore ecc. come contro.
Id.	136493	42 —	Savastano *Maddalena* fu Antonio, moglie legalmente separata di De Rosa Giorgio, dom. in Pignataro Maggiore (Caserta) dotale.	Savastano *Maria-Maddalena* fu Antonio, moglie ecc. come contro.
Id.	418869	175 —	Riccardo *Rosalia* fu Raffaele, moglie di *Blaconia* Vincenzo, dom. in Napoli.	Riccardo *Maria-Rosalia* fu Raffaele, moglie di *Blaconà* Vincenzo, dom. in Napoli.
Id.	418744	210 —	Riccardo *Rosalia* fu Raffaele, moglie di Blaconà Vincenzo, dom. a Napoli.	(come sopra)
Id.	343207	385 —	Buzzichelli Urbano, Iride fu Italo, minori sotto la p. p. della madre Cherubini *Maria* ved. Buzzichelli, dom. a Montevarchi (Arezzo).	Buzzichelli Urbano, Iride fu Italo, minori sotto la p. p. della madre Cherubini *Giuseppa* ved. ecc. come sopra.
Id. Id.	395508 395509	143.50 59.50	Aragona Angelo, Carmela fu Gaetano, con usuf. a *Micinelli Checchina* fu Antonio ved. Aragona, dom. in Carponzano (Cosenza).	Intestate come contro; con usufrutto a *Micciulli Milania-Maria-Francesca* fu Antonio, ved. ecc. come contro.
Id.	92296	14 —	*Armentaro* Luigi di Pasquale, dom. a S. Cesario (Lecce).	*Armentano* Lugi di Pasquale, dom. a S. Cesario (Lecce).
Id. Id. Id.	314020 318026 318025	2684.50 1750 — 5250 —	Cave Bondi Guido e Paola fu Giuseppe, minori sotto la p. p. della madre *Salmon* Emilia fu Angiolo, ved. Cave Bondi, dom. a Livorno. La prima e seconda rendita sono con usufrutto vitalizio a *Salmon* Emilia fu Angiolo, ved. Cave Bondi.	Cave Bondi Guido e Paola fu Giuseppe, minori sotto la p. p. della madre *Coen-Salmon* Emilia fu Angiolo, ved. Cave Bondi, dom. a Livorno. La prima e seconda rendita sono con usufrutto vitalizio a *Coen-Salmon* Emilia, ecc. come contro.
Rendita 5 %	63593	1230 —	Fabre Clara fu Emilio, moglie di Dall'Ora *Renzo*, dom. a Verona, con usufrutto vitalizio a Fabre *Clara* fu Francesco ved. di Vannucci *Everardo*, dom. a Cuneo.	Fabre Clara fu Emilio, moglie di Dall'Ora *Fidenzio*, dom. a Verona, con usufrutto vitalizio a Fabre *Emilia-Chiara-Marianna* fu Francesco, ved. di Vannucci *Averardo*, dom. a Cuneo.
Redim. 3,50 % (1934)	480400	154 —	Creatini Adago fu Alessandro, *infermo di mente*, sotto l'amministrazione di Grilli Balilla, dom. a Livorno.	Creatini Adago fu Alessandro, *minore* sotto la tutela di Grilli Balilla, dom a Livorno
Id.	293738 293739 293740	70 — 70 — 70 —	Paciucci Giuseppina, Domenica e Bartolomeo fu Antonio, minori sotto lo p. p. della madre *Lalli* Maria, ved. di Paciucci Antonio, dom. a Roma.	Paciucci Giuseppina, Domenica e Bartolomeo fu Antonio, minori sotto la p. p. della madre *Lalle* Maria, ved. ecc., come contro.
Id.	293741	70 —	Paciucci Giuseppina, Domenica e Bartolomeo fu Antonio, minori ecc., come la precedente; con usufrutto a *Lalli* Maria fu Giuseppe, ved. di Paciucci Antonio, dom. a Roma.	Paciucci Giuseppina, Domenica e Bartolomeo fu Antonio, minori ecc., come la precedente. Con usufrutto a *Lalle* Maria fu Giuseppe, ved. ecc., come contro.
Id.	82094	805 —	Gandino Rosa, moglie di Razzetti Michele, *Lorenzo*, Giacomo e Domenico fu Giacomo, minori sotto la p. p. della madre Conte *Francesca fu Domenico*, ved. di Gandino Giacomo e moglie in seconde nozze di Musso Carlo, tutti eredi indivisi del padre Gandino Giacomo, in parti eguali, dom. in Moncalieri (Torino). Con usufrutto vitalizio a Conte *Francesca fu Domenico*, ved. Gandino e moglie in seconde nozze di Musso Carlo, dom. in Moncalieri (Torino).	Gandino Rosa, moglie di Razzetti Michele fu *Lorenzo*, Giacomo e Domenico fu Giacomo, minori sotto la p. p. della madre Conte *Maria Francesca*. fu *Giovanni-Domenico*, ved. di Gandino Giacomo ecc. come contro. Con usufrutto vitalizio a Conte *Maria-Francesca* fu *Giovanni-Domenico*, ved. ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	822079	700 —	Grasso Francesco fu Ernesto, minore sotto la tutela di Grasso *Luigi-Filippo* di *Ernesto*, dom. a Genova.	Grasso Francesco fu Ernesto, minore sotto la tutela di Grasso *Santo-Luigi-Filippo* fu *Francesco*, dom. a Genova.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 3 ottobre 1936 - Anno XIV.

Il direttore generale: POTENZA.

(3976)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

61ª Est:azione delle obbligazioni per la ferrovia Udine-Pontebba.

Si notifica che nel giorno di venerdì 20 corrente, alle ore 9, in Roma, in una sala a pianterreno del palazzo ove ha sede la Direzione generale del Debito pubblico (via Goito n. 1) aperta al pubblico, avrà luogo la 61ª estrazione delle obbligazioni per la ferrovia Udine-Pontebba emessa in virtù della legge 29 giugno 1876, n. 3181.

Le obbligazioni da estrarsi, giusta la tabella d'ammortamento, sono 513 sulle 46.277 attualmente vigenti.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° novembre 1936 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(4228)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 30 ottobre 1936-XV - N. 211.

S. U. A. (Dollaro)	19 —	Polonia (Zloty)	360 —
Inghilterra (Sterlina)	92,92	Svezia (Corona)	4,8193
Francia (Franco)	88,40	Turchia (Lira turca)	15,10
Svizzera (Franco)	436,50	Ungheria (Pengo)	5,626445
Argentina (Peso carta)	5,29	Rendita 3,50 % (1906)	72,625
Austria (Shilling)	3,5555	Id. 3,50 % (1902)	69,25
Belgio (Belga)	3,1975	Id. 3 % lordo	52,175
Bulgaria (Leva)	23,40	Prest. redim. 3,50 % - 1934	71,75
Cecoslovacchia (Corona)	66,65	Rendita 5 % 1935	91,075
Danimarca (Corona)	4,1477	Obbl. Venezie 3,50 %	87,375
Germania (Reichsmark)	7,6336	Buoni nov. 5 % - Scad. 1940	100,10
Islanda (Corona)	4,225	Id. id. 5 % - Id. 1941	100,05
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	Id. id. 4 % - Id. 15-2-43	88,90
Norvegia (Corona)	4,7059	Id id. 4 % - Id. 15-12-43	89 —
Olanda (Fiorino)	10,2145	Id id. 5 % - Id. 1944	93,30

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del Regio decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del sottoindicato certificato provvisorio del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 12 — Numero del certificato provvisorio: 5 per cento — Data di emissione: 22 dicembre 1936 — Ufficio di emissione: Reggio Calabria — Intestazione: Fimmanò Saverio fu Antonio da Feroletto della Chiesa (Reggio Calabria) — Capitale: L. 200.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento del suddetto certificato provvisorio, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » il certificato provvisorio denunziato smarrito, si provvederà per la consegna a chi di ragione del titolo definitivo del Prestito del Littorio corrispondente al certificato di cui trattasi.

Roma, addì 31 agosto 1936 - Anno XIV

(3591) *Il direttore generale*: POTENZA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

44ª Estrazione delle obbligazioni per le Opere edilizie della città di Roma (serie A).

Si notifica che nel giorno di mercoledì 25 corrente, alle ore 9, in Roma, in una sala a pianterreno del palazzo ove ha sede la Direzione generale del Debito pubblico (via Goito n. 1) aperta al pubblico, avrà luogo la 44ª estrazione delle obbligazioni per le Opere edilizie della città di Roma (serie *A*), create con le leggi 20 luglio 1890, n. 6980, serie 3ª, e 28 giugno 1892, n. 299, ed emesse in forza del R. decreto 14 maggio 1893, n. 262.

Giusta la tabella di ammortamento, stampata a tergo dei titoli, saranno estratte 410 obbligazioni sulle 3337 attualmente vigenti.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate verranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° novembre 1936 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(4227)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Società di risparmio e prestiti bogliunese.

I sottoscritti — nominati membri del Comitato di sorveglianza della Società di risparmio e prestiti bogliunese di Bogliuno (Pola), con decreto del 25 settembre 1936-XIV dall'onorevole Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito — riunitisi in seduta in data 22 ottobre 1936-XIV, su invito del commissario liquidatore, rag. Antonio Kreissl, hanno eletto quale loro presidente in signor Marti Bruno fu Giuseppe.

Vlassich Francesco - Marti Bruno - Glavich Casimiro.

(4236)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.